

COMUNE DI CASALGRANDE
RAVVEDIMENTO OPEROSO I.M.U./T.A.S.I.
(art. 13 D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni)

Ravvedimento Operoso in vigore dal 29 giugno 2019 (DL 34/2019 conv. nella L 58/2019)

TIPOLOGIA DI RAVVEDIMENTO/ VIOLAZIONE (art. 13 D.Lgs. 472/97)	LIMITI TEMPORALI	RIDUZIONE DELLA SANZIONE	ESEMPI
A) Omesso, ridotto o tardivo versamento in presenza di regolare dichiarazione			
Ravvedimento sprint	Entro 14 giorni dalla scadenza di pagamento.	0,1% per ogni giorno	L'omesso/parziale versamento dell'acconto 2019 scadente il 17.06.2019 (essendo il 16 una domenica) può essere sanato entro lunedì 01.07.2019
Ravvedimento breve Mancato versamento del tributo. Lettera a)	Dal 15° giorno fino al 30° giorno dalla data di scadenza di pagamento.	1/10 del 15%: 1,5%	L'omesso/parziale versamento dell'acconto 2019 scadente il 17.06.2019 (essendo il 16 una domenica) può essere sanato entro il 17.07.2019
Ravvedimento Intermedio. Lettera a-bis)	Dal 31° giorno fino al 90° giorno dalla data di scadenza di pagamento.	1/9 del 15%: 1,67%	L'omesso/parziale versamento dell'acconto 2019 scadente il 17.06.2019 (essendo il 16 una domenica) può essere sanato entro il 15.09.2019
Ravvedimento lungo Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti. Lettera b)	Dopo il 90° giorno ma entro un anno dal medesimo termine di scadenza di pagamento.	1/8 del 30%: 3,75%	L'omesso/parziale versamento del saldo 2018 scadente il 17.12.2018 (essendo il 16 una domenica) può essere sanato entro il 17.12.2019
B) Parziale versamento in presenza di infedele dichiarazione			
Infedele dichiarazione. Lettera a-bis)	Entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione (31.12.2019)	1/9 del 50%: 5,56%	Il contribuente si accorge di aver pagato e dichiarato per un valore non corretto in relazione all'anno 2018. La situazione può essere sanata entro ulteriori 90 giorni, quindi fino al 30.03.2020
Infedele dichiarazione. Lettera b)	Dopo il 90° giorno ma entro il 31 dicembre dell'anno successivo.	1/8 del 50%: 6,25%	Il contribuente si accorge di aver pagato e dichiarato per un valore non corretto in relazione all'anno 2017. La situazione può essere sanata entro il 31.12.2019
C) Omessa dichiarazione ed omesso/insufficiente versamento del tributo			
Omessa presentazione dichiarazione e relativo omesso versamento. Lettera c)	Entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento	1/10 del 50%: 5%	Acquisto di un'area edificabile il 10.01.2018; qualora la dichiarazione non venga presentata entro il 31.12.2019 la situazione può essere sanata entro ulteriori 30 giorni, quindi fino al 30.01.2020
Omessa presentazione dichiarazione e relativo omesso versamento. Lettera c)	Entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento	1/10 del 100%: 10%	Acquisto di un'area edificabile il 10.01.2018; qualora la dichiarazione non venga presentata entro il 31.12.2019 né regolarizzata entro i 30 gg successivi, la situazione può essere sanata entro ulteriori 60 giorni, quindi fino al 30.03.2020
D) Errori Formali			
Omissioni o errori che non incidono sulla determinazione o pagamento del tributo se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta	Fino alla notifica della relativa contestazione da parte dell'Ufficio Tributi	nessuna	Qualora l'imposta sia stata correttamente versata ma non è stata presentata la relativa dichiarazione è possibile presentare la dichiarazione fino alla contestazione della violazione da parte dell'Ufficio.
INTERESSI	calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo): - 0,1% dal 01.01.2017 - 0,3% dal 01.01.2018 - 0,8% dal 01.01.2019 - 0,05% dal 01.01.2020		